



COMUNE DI  
CORTONA

Provincia di Arezzo

Immediatamente eseguibile

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**n° 60 del 30/06/2022**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022 - MODIFICA REGOLAMENTO TARI e CONTESTUALI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESAME ED APPROVAZIONE - RETTIFICA MERO ERRORE DELIBERAZIONE CC N. 49/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 30 - trenta - del mese giugno alle ore 17:00 nella sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

MEONI LUCIANO	SINDACO	*
MATTONI NICOLA	Consigliere	-
GHEZZI LUCA	Consigliere	*
TURCHETTI SANTINO	Consigliere	-
LUPETTI LUCIA	Consigliere	*
DEL TREGGIA ARIANNA	Consigliere	*
FORCONI MARIA ISOLINA	Consigliere	*
FANICCHI FRANCESCO	Consigliere	*
BALDETTI GIOVANNI	Consigliere	*
CARINI NICOLA	Consigliere	*
MILANI ALBERTO	Consigliere	*
BERNARDINI ANDREA	Consigliere	*
BIGLIAZZI VANESSA	Consigliere	*
CAVALLUCCI DIEGO	Consigliere	*
STANGANINI MARICA	Consigliere	*
CAVALLI GINO	Consigliere	*
CALZOLARI RACHELE	Consigliere	-

Presiede **Il Presidente del Consiglio, Carini Nicola**

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: **Il Segretario, Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione della Dirigente dell'Area Economico/Finanziaria Dott.ssa Riccucci, acquisita integralmente agli atti in formato digitale, ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 30.05.2022 con cui sono state approvate le tariffe sulla TARI per l'anno 2022, è stata modificato il Regolamento Tari e sono state approvate le contestuali variazioni di bilancio nel testo di seguito riportato:

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**PRECISATO** che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tassa sui rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**PREMESSO** altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

**RIMARCATO** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

**PRESO ATTO** che l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**ATTESO** che l'art. 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e' prorogato al 31 maggio 2022.”*

**ATTESO** che il comma 11 dell'art. 43 del d.l. 50 del 17/05/2022 dispone che *“all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*

**CONSIDERATO** quindi che per l'anno 2022, sulla base della normativa richiamata nei precedenti paragrafi, il termine per l'approvazione del PEF, tariffe e regolamenti TARI è stabilito nel 31 maggio 2022;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola

utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l'*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

**VISTO** il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR-2") approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Cortona è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**CONSIDERATO** che con delibera di Consiglio Comunale adottata nella presente seduta e avente per oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2022 AI FINI DELLA TARI 2022, si è preso atto del PEF finale 2022 post detrazioni ("PEF 2022 post detrazioni") con un importo pari ad euro 4.742.432,00, così composto: componenti di parte variabile per l'importo pari ad euro 3.713.550,00 da coprire con il totale delle entrate tariffarie di parte variabile, componenti di parte Fissa per l'importo pari ad euro 1.028.882,00 da coprire con il totale delle entrate tariffarie di parte fissa;

**ATTESO** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 02/09/2014 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni C.C. nn. 41/2015, 30/2016, 17/2017 e 7/2018, 63/2020 e 53/2021, nel quale nella parte 2 veniva disciplinata la componente Tari;

**VISTA** la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che "*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*".

**CONSIDERATO** pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, a decorrere dal 01.01.2020

il regolamento comunale per la disciplina IUC si deve ritenere vigente solo nella parte 2 “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”;

**VISTO** il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

**PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**CONSIDERATO** che nel 2022 il nuovo metodo MTR2 non consente più di riparametrare i costi fissi e i costi variabili e quindi, rispetto al 2021, il notevole incremento dei costi variabili determina un notevole incremento della quota tariffaria variabile, soprattutto per molte utenze domestiche;

**RITENUTO** necessario calmierare, per l'anno 2022, l'effetto descritto nel paragrafo precedente introducendo per le utenze domestiche una riduzione ex comma 660 dell'art. 1 legge 147/2013 con l'inserimento del comma 5 nell'art. 23 del regolamento della tassa rifiuti (TARI) recante questo testo: *“5. Per il solo anno 2022 alla parte variabile della tariffa delle sole utenze domestiche è applicata una riduzione percentuale dell'8%”*;

**RITENUTO** inoltre necessario prevedere anche per l'annualità 2022 la riduzione del 20% per le abitazioni ad uso stagionale e quindi di modificare il secondo periodo della lettera a) comma 1 dell'art. 23 del Regolamento della tassa rifiuti (TARI) in questo modo: *“per i soli anni 2020, 2021 e 2022 la riduzione viene applicata per il 20%”*.

**VISTO** l'art. 40 c. 4 del DL 50 del 17/05/2022 il quale dispone *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epimedologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021;*

**ATTESO** che si ritiene opportuno avvalersi in questa sede della suddetta disposizione utilizzando, come copertura della riduzione di cui all'introdotta comma 5 dell'art. 23 del regolamento comunale della tassa rifiuti ex art. 1 comma 660 della L. 147/2013, pari a 215.000,00 euro e degli ulteriori costi non coperti dall'incremento di entrata da tariffa, l'avanzo di amministrazione di parte libera così come determinato dal rendiconto anno 2021 approvato con delibera di consiglio n. 39/2022;

**PRESO ATTO pertanto** che, per effetto delle decisioni assunte con il presente atto in termini tariffari e di agevolazioni, nonché in conseguenza dei costi previsti nel PEF 2022 approvato dall'Assemblea dell'ATO e del quale questa amministrazione ha preso atto in data odierna con proprio precedente atto n. 48 , si rende necessario apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni di cui agli allegati prospetti;

**DATO ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 è stato deliberato dalla Provincia di Arezzo nel 4,70%;

**VISTI** i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 del 02.09.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

**ATTESO** che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**RITENUTO** in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di finanziare la citata riduzione di cui al comma 5 art. 23 del regolamento comunale della tassa rifiuti (TARI) facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2022 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013;

**CONSIDERATO** che l'art. 23 ter del regolamento comunale TARI – prevede una “Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata” e che in sede di delibera annuale di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario della tassa rifiuti debba essere fissata per il medesimo anno di imposta la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il Comune di Cortona e il corrispondente importo della riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR.

**RITENUTO** di stabilire, ai sensi di quanto considerato nel precedente capoverso, la percentuale di raccolta differenziata obiettivo complessiva per il comune di Cortona per l'anno 2022 nel 65% e come importo corrispondente di riduzione, in caso di suo raggiungimento, da riconoscere alla generalità degli utenti nel primo piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR, in euro 40.000,00.

**CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/05/2022;

**PRESO ATTO CHE** per mero errore materiale è stato indicato l'art. 23 anziché l'art. 21 del regolamento della tassa rifiuti (TARI), nella parte in cui è stato disposto che :

*“a) all'art. 23 viene introdotto il comma 5 recante il seguente testo: “ 5. Per il solo anno 2022 alla parte variabile della tariffa delle sole utenze domestiche è applicata una riduzione dell'8%.”*

*b) il secondo periodo della lettera a) comma 1 dell'art. 23 viene sostituito con il seguente testo: “ i soli anni 2020,2021 e 2022 la riduzione viene applicata per il 20”;*  
ed è stato, altresì, indicato l'art. 23 ter (non presente) anziché l'art. 23 nella parte in cui si disciplina l'agevolazione prevista al raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata indicata annualmente;

**RITENUTO** di dover procedere a correggere gli errori materiali suindicati;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del dirigente dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** il parere dell'organo di revisione espresso in data 27/05/2022 sulla proposta di modifica originaria e ritenuto, trattandosi di corruzione di mero errore materiale di non richiedere un nuovo parere in merito;

**VISTO** l'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 (Bernardini, Bigliuzzi, Stanganini, Cavallucci e Cavalli) voti contrari, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di confermare integralmente i contenuti della propria deliberazione n. 49/2022 correggendo i meri errori materiali riportati in premessa;
- 3) di determinare, per l'anno 2022 sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di dare atto che il piano finanziario TARI dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud prevede per l'anno 2022 un importo complessivo di 4.742.432,00 euro;
- 5) di dare atto che il suddetto piano finanziario trova la seguente copertura:
  - a) per una quota di 215.000 euro, ex art. 1 comma 660 legge 147/2013 applicando la parte libera dell'avanzo di amministrazione determinato e rilevato nel rendiconto di gestione anno 2021 approvato con delibera di consiglio comunale n. 39 del 18/05/2022;
  - b) per la quota residua di 4.527,432 euro con emissione di avvisi di pagamento TARI anno 2022;
- 6) di modificare ed integrare il regolamento della tassa rifiuti (TARI) nel seguente modo:
  - a) all'art. **21** viene introdotto il comma 5 recante il seguente testo: “5. Per il solo anno 2022 alla parte variabile della tariffa delle sole utenze domestiche è applicata una riduzione

percentuale dell'8%.”

b) il secondo periodo della lettera a) comma 1 dell'art. 21 viene sostituito con il seguente testo: “per i soli anni 2020, 2021 e 2022 la riduzione viene applicata per il 20%”.

- 7) di dare atto che l'art. che disciplina la “Riduzione per raggiungimento obiettivo \ complessivo di raccolta differenziata” è l'art. 23 e non l'art. 23 ter :
- 8) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 di cui agli allegati prospetti, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento dando atto che per effetto delle suddette variazioni risulta mantenuto l'equilibrio del bilancio ex art. 162 TUEL e viene garantito un fondo di cassa non negativo;
- 9) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;
- 10) di dare atto che il nuovo testo integrale del Regolamento risulta essere quello allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 11) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;
- 12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con n. 9 voti favorevoli e n. 5 (Bernardini, Bigliuzzi, Stanganini, Cavallucci e Cavalli) voti contrari, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio  
Carini Nicola**

**Il Segretario  
Dr.ssa Della Giovampaola Luana**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e  
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**